

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1259 DEL 07/07/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI f.f. dott. EMANUELE BARBIERATO

OGGETTO: SIG. RICCARDO BUSATTA - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA
DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1287/25

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relazione quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 39467 del 28 aprile 2025 il sig. Riccardo BUSATTA, dipendente a tempo indeterminato in qualità di infermiere (area dei professionisti della salute e dei funzionari), in servizio all'unità operativa complessa "Accettazione e pronto soccorso" del presidio ospedaliero di Bassano, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie dall'impiego;
- nell'istruire la pratica di dimissioni con nota prot. n. 43564 del 12 maggio 2025 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha invitato il dipendente a considerare che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e ha pertanto invitato il dipendente a programmare i congedi spettanti;
- in ragione degli obblighi di preavviso contrattualmente previsti e della programmazione dei congedi contrattualmente spettanti, il dipendente è stato invitato a confermare la data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro non prima del 27 novembre 2025;
- con nota prot. n. 44463 del 13 maggio 2025, il dipendente ha tuttavia anticipato la data di cessazione indicando il 30 giugno quale ultimo giorno del rapporto di lavoro.

Considerato che:

- l'articolo 85 del C.C.N.L. del 02/11/2022 del comparto sanità prevede per i dipendenti con anzianità di servizio oltre i dieci anni un termine di preavviso di dimissioni di almeno due mesi; il termine di preavviso decorre inderogabilmente dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
- l'art. 85, comma 4, del C.C.N.L. del 02/11/2022 del comparto sanità prevede altresì che in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso l'Azienda ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato;
- va conseguentemente dato atto della cessazione del rapporto di lavoro alla data del 1° luglio 2025, con l'applicazione della prevista indennità sostitutiva di preavviso pari a un giorno;
- nel confermare la propria volontà di cessazione del rapporto di lavoro al 1° luglio 2025, il dipendente ha imposto una data di cessazione del rapporto incompatibile anche con la completa programmazione dei congedi contrattuali spettanti;
- si conferma che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti eventualmente residuanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135).

Visti e richiamati:

- l'articolo 85 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità stipulato il 2 novembre 2022;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012);
- la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane, propone,

pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni del dipendente Riccardo BUSATTA a decorrere dal 1° luglio 2025 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 30 giugno 2025) con mancato rispetto di un giorno di preavviso contrattualmente dovuto.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dal dipendente Riccardo BUSATTA in qualità di infermiere a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° luglio 2025 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 30 giugno 2025) con mancato rispetto di un giorno di preavviso contrattualmente dovuto;
2. di precisare che trova applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.